



COMUNE DI SAN VINCENZO
Provincia di Livorno

COMUNE DI SAN VINCENZO (LI)
UFFICIO NOTIFICHE

2P PUBBLICATO dal 23 OTT. 2001
07 NOV. 2001 n. 1572
in sensi DI VENTE IL MESSAGGIO
di San Vincenzo, li 23 OTT. 2001 (Sergio *[firma]*)
IL RESPONSABILE



**REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A NORME CONTENUTE IN REGOLAMENTI
COMUNALI**

Approvato con deliberazioni di C.C. nn. 69 del 20/7/2001 e 80 del 14/9/2001

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in ordinanze di organi comunali.

ART. 2

ENTITA' DELLE SANZIONI

1. Qualora leggi di principio non dispongono diversamente le contravvenzioni a norme regolamentari comunali sono punite con il pagamento di una somma compresa fra un minimo di Euro 6,19 - L. 12.000 ed un massimo di Euro 10329,14 - L. 20.000.000. In ogni caso il limite massimo della sanzione pecuniaria non può superare il decuplo del minimo.

2. Con lo stesso ammontare sono punite le violazioni alle ordinanze che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli organi comunali competenti determinano gli importi minimi e massimi e la somma fissa per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie relative ad ogni fattispecie di violazione o gruppo omogeneo di fattispecie.

4. Gli importi delle sanzioni determinati nel modo stabilito al 3° comma, possono essere aggiornati in misura pari all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti. La prima variazione non potrà essere effettuata prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Qualora nelle norme regolamentari violate non sia stabilito alcun importo e non sia avvenuta ancora la determinazione di cui al 2° comma, l'autorità competente ad irrogare la sanzione ne stabilisce l'entità secondo i criteri di cui all'art. 3. compresa fra un minimo di Euro 51,64- L. 100.000 ed un massimo di Euro 516,46- L. 1.000.000.

ART. 3

CRITERI GENERALI PER DETERMINARE LE SANZIONI

1. Quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ed è stato presentato ricorso, la sanzione pecuniaria è determinata con ordinanza – ingiunzione entro i limiti minimo e massimo stabiliti per ogni fattispecie di violazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione;
- b) deve essere valutata l'opera dell'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- c) devono essere tenuti in considerazione i comportamenti recidivi di chi compie l'infrazione;

2. Non hanno efficacia retroattiva i provvedimenti che introducono divieti, che stabiliscono le sanzioni o che ne determinano l'importo;

3. Il verbale di accertamento dell'infrazione deve prevedere le modalità ed i termini entro cui l'autore dell'infrazione può presentare ricorso, nonché l'autorità a cui il ricorso deve essere presentato.

ART. 4

PAGAMENTO DELLA SANZIONE ALL'ATTO DELLA CONTESTAZIONE

1. La contravvenzione deve essere personalmente contestata all'autore dell'infrazione. Se ciò non è stato possibile l'accertatore deve indicarlo nel verbale di accertamento. Questo verbale è notificato agli obbligati entro novanta giorni dalla data in cui è avvenuto l'accertamento, se residente in Italia, o entro trecentosessanta giorni dalla data dell'accertamento, se residenti all'estero.

2. E' ammesso in mani di chi ha accertato l'infrazione il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo. E' obbligatoria la determinazione del minimo della sanzione edittale.

3. Su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia è rilasciata ricevuta del pagamento.

ART. 5

SPETTANZA DELLE AMMENDE

1. Spettano al comune le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le contravvenzioni alle norme regolamentari comunali ed alle ordinanze.

ART. 6

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento il procedimento sanzionatorio per violazioni ai regolamenti comunali è disciplinato dalla legge n. 689 del 24.11.1981 o dalla normativa in materia che ad essa sopravvenga.

ART. 7

EFFETTI ABROGATIVI

1. Sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali che sono in espresso contrasto con il presente regolamento.